



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

San Marino, 23 marzo 2020/1719 d.F.R.

Prot. n. 31457/2020/CM

Spett.le

Trasmessa tramite e-mail [anis@anis.sm](mailto:anis@anis.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [info@osla.sm](mailto:info@osla.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [info@unas.sm](mailto:info@unas.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [uscsanmarino@gmail.com](mailto:uscsanmarino@gmail.com)  
Trasmessa tramite e-mail [info@usot.sm](mailto:info@usot.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [presidente@ucs.sm](mailto:presidente@ucs.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [info@cSDL.sm](mailto:info@cSDL.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [info@cdls.sm](mailto:info@cdls.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [info@usl.sm](mailto:info@usl.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [presidente@odec.sm](mailto:presidente@odec.sm)  
Trasmessa tramite e-mail [ordinedegliavvocati@omiway.sm](mailto:ordinedegliavvocati@omiway.sm)

**ANIS  
OSLA  
UNAS  
USC  
USOT  
UCS  
CSDL  
CDLS  
USL  
Ordini dei Dottori Commercialisti e dei  
Dottori Contabili  
Ordine degli Avvocati e dei Notai**

Oggetto: circolare esplicativa Decreto Legge 20 marzo 2020 n. 52 "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)"

Spett.li Associazioni di Categoria,

Spett.li Organizzazioni Sindacali,

Spett.li Ordini Professionali,

In nome e per conto anche dei colleghi del Congresso di Stato, e dagli stessi all'uopo autorizzato invio la presente per significare quanto in appresso.

Le disposizioni previste nel Decreto Legge 20 marzo 2020 n. 52, si rendono necessarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19 e delle sue ricadute sulla salute dei sammarinesi, sul sistema sanitario nazionale e sull'economia.

Si ritiene che attraverso un'azione decisa di contenimento e prevenzione che aumenti anche la consapevolezza, il senso di responsabilità di tutti i cittadini, dei datori di lavoro e dei lavoratori, sia possibile abbassare il numero di contagi e ridurre la durata della fase più acuta dell'epidemia. Ciò è fondamentale non solo da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico.

Un restringimento temporaneo di alcuni settori è da preferire ad una crisi prolungata che rischia un coinvolgimento di tutti i comparti dell'economia.

Al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge emanato, si propone di seguito un riepilogo di alcune delle misure rispetto alle quali risultano pervenuti dubbi interpretativi,

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

precisando che i punti di seguito elencati corrispondono a quelli indicati nel Decreto Legge sopra richiamato.

**Art. 1, comma 1, lettera a)**

- a) Si precisa che nell'ambito delle situazioni di necessità vengono ricompresi gli spostamenti necessari per raggiungere l'altro genitore o affidatario del figlio minore, oppure per condurli presso di sé, ed in caso di separazione o divorzio secondo le modalità previste dal Giudice. A tal ultimo proposito si ricorda che i bambini rientrano al momento nella fascia meno colpita dalla diffusione del virus ma quella potenzialmente più contagiosa pertanto è consigliato di prestare attenzione all'utilizzo di tutte le cautele necessarie al fine di garantire la riduzione del rischio di contagio.

Si precisa, altresì, che il divieto di assembramento di persone in parchi, piazze e giardini pubblici non impedisce al singolo cittadino di poter uscire per necessità legate alle esigenze degli animali domestici, tra cui anche quelli da cortile e/o da compagnia, purché per il tempo strettamente necessario a tali esigenze, nei pressi della propria abitazione o ove tali animali siano custoditi e purché si evitino assembramenti con altri cittadini che si trovino sulla pubblica via o in generale in luoghi pubblici all'aperto per le medesime esigenze.

Le forze di polizia sono deputate al controllo del rispetto di tali prescrizioni la cui violazione è punita salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per dolo o colpa, con l'arresto di primo grado o con la multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale pari ad Euro 1.000,00 e con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500,00= (cinquecento/00=) ad Euro 2.000,00= (duemila/00=).

- r) Si precisa che i cimiteri della Repubblica restano aperti unicamente per consentire le sepolture. Le sepolture saranno svolte dal lunedì al sabato e oltre al celebrante le esequie, è consentita la partecipazione unicamente ai famigliari più stretti del defunto. Per famigliari stretti del defunto si intende: il coniuge, l'unito civilmente, il convivente, i figli e i genitori fatte eccezione per il caso in cui per gli stessi viga l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio oppure il divieto assoluto di mobilità. Si precisa, altresì, nel caso il defunto non abbia ascendenti, nè figli, possono partecipare alle sepolture anche i fratelli e le sorelle. Il coniuge è sempre ammesso.

**Art. 2, comma 7**

Si precisa che il distributore automatico dovrà essere munito di tutti i presidi sanitari volti alla sanificazione dello stesso di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Legge. Si precisa inoltre che successivamente ad ogni erogazione corre l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di provvedere all'igienizzazione dello stesso, attraverso l'utilizzo di tutti i presidi messi a disposizione.

**Art. 2, comma 11**

Si precisa che il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono potrà essere svolto:

- Dalle imprese regolarmente iscritte al registro delle attività di e-commerce così come previsto dall'Art. 27 della Legge 29 maggio 2013 N.58 per le vendite effettuate tramite internet (e-commerce);
- Dalle imprese che svolgono in via esclusiva tale attività sulla base della licenza di esercizio per le vendite effettuate tramite telefono, televisione o per corrispondenza (call center e similari).

Si precisa che nell'ambito della consegna dei prodotti acquistati con le modalità sopra indicate, laddove svolta dalle medesime attività economiche di cui sopra, queste ultime saranno tenute al rispetto delle medesime disposizioni di cui al regolamento emesso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale inerente la consegna a domicilio.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

Si precisa altresì che le attività ambulanti di generi alimentari munite di licenza commerciale rilasciata dall'Ufficio Attività Economiche della Repubblica di San Marino possono svolgere solo servizio a domicilio nel rispetto del regolamento emesso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale inerente la consegna a domicilio e pertanto senza stazionare in luoghi pubblici e/o privati nello svolgimento della propria attività. Si ricorda in ogni caso che dovrà essere garantito il rispetto di tutti i presidi di cui all' Allegato n. 1 del Decreto Legge.

Si precisa che dall'entrata in vigore del decreto - legge è sospesa la procedura di iscrizione al registro delle attività e-commerce.

**Art. 2, comma 14**

Si precisa che le attività di cui all'articolo 2 devono rivolgersi alla Protezione Civile, al solo indirizzo e.mail [richieste.articolo2@pa.sm](mailto:richieste.articolo2@pa.sm), per ottenere il rilascio di speciali e preventive autorizzazioni ad operare, solo in circostanze di estrema necessità ed urgenza manifestate dal privato cittadino. Le prestazioni erogate o i prodotti venduti dovranno essere forniti dall'esercente a prezzi di mercato in condizioni ordinarie.

Si ricorda che risulta istituito un apposito riferimento, per le domande di interpretazione del decreto legge, relativamente alle attività economiche, al seguente contatto: tel. 0549-882950

**Art. 6, comma 1, lettera a)**

Si precisa che sono sospese le attività che forniscono il servizio di lavanderia self service.

Con riferimento alle imprese che svolgono attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, si precisa che sono da considerarsi sospese le attività prestate agli utenti privati presso il domicilio ad esclusione delle collaboratrici famigliari altresì assistenti alla famiglia e assistenti anziani che siano domiciliate presso la residenza del datore di lavoro. Si precisa altresì che sono autorizzate le attività svolte con regolare contratto con operatori economici fermo restando il rispetto di tutti i presidi di cui all' Allegato n. 1 del Decreto Legge. Si precisa infine che è consentita la prestazione del servizio al domicilio del proprio assistito da parte di badanti (assistente famiglia / assistente anziani), con regolare contratto di lavoro, purché non manifestino sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Legge.

Si ricorda che la violazione è punita, per dolo o colpa, con l'arresto di primo grado o con la multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) e con la sospensione della licenza per giorni 30 e con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00=).

**Art. 6, comma 1, lettera c**

Si precisa che l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i processi aziendali al fine di ridurre di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all'interno dell'azienda, fatta salva l'applicazione dei presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del decreto - legge, e ferma restando l'applicazione del principio della rotazione dei dipendenti tenuto conto delle esigenze aziendali, debba intendersi sia nel caso in cui il lavoro sia organizzato in un'unica turnazione sia nel caso in cui l'attività sia già organizzata in più turni. In altre parole nel caso in cui l'attività d'impresa sia già organizzata in un unico turno, ad esempio con l'impiego di un numero di 12 dipendenti, l'attività dovrà essere svolta con l'impiego di numero 6 dipendenti; nel caso in cui l'attività d'impresa sia già organizzata in più turni di lavoro ognuno con l'impiego, ad esempio, di un numero di 10 dipendenti l'attività dovrà essere svolta con l'impiego di numero 5 dipendenti per ogni turno.

**Art. 6, comma 1, lettera d)**

Si precisa che è data facoltà al datore di lavoro di predisporre quanto ritenuto necessario al fine di

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
[info.industria@gov.sm](mailto:info.industria@gov.sm) - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

comprovare il rispetto delle misure di sicurezza di cui al Decreto Legge ivi compresa l'autocertificazione sulla base del modello di cui all'allegato 3 del decreto - Legge.

Si precisa, altresì, che l'utilizzo delle autocertificazioni non esime il datore di lavoro dal predisporre specifiche disposizioni aziendali per il corretto uso dei presidi forniti e per il corretto rispetto del comportamento di sicurezza da tenere da parte del lavoratore all'interno della struttura aziendale ed anche in fase di ingresso nei luoghi di lavoro.

**Art. 6, comma 2**

Si precisa che al fine di poter richiedere la deroga prevista, l'attività economica dovrà inviare apposita richiesta in formato PDF all'Ufficio Indennità Economiche. La richiesta dovrà elencare tutte le misure (presidi sanitari di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Legge) concretamente adottate dal datore di lavoro, dovrà indicare in calce, in forma leggibile, il nome del legale rappresentante e dovrà essere sottoscritta dallo stesso.

A fronte dell'invio della superiore richiesta l'attività economica può intendersi autorizzata ad operare sotto la propria totale responsabilità, fatti salvi i successivi controlli da eseguirsi in loco da parte dell'Ufficio Attività di Controllo che potrà avvalersi anche della collaborazione dei soggetti indicati all'articolo 17 del Decreto Legge per la verifica dell'adeguatezza e della concreta applicazione dei presidi descritti e delle ragioni economiche per cui è stata richiesta la deroga.

Si precisa che nel caso in cui risultino mancanti unicamente le ragioni economiche a fondamento della richiesta di proroga la stessa verrà revocata. La violazione, invece, delle ulteriori disposizioni indicate all'articolo 6 del decreto legge è punita, per dolo o colpa, con l'arresto di primo grado o con la multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) e con la sospensione della licenza per giorni 30 e con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00=).

Si ricorda che ai fini dell'ottenimento della predetta deroga sarà necessario inviare apposita richiesta al seguente indirizzo e.mail: [deroghe.articolo5@pa.sm](mailto:deroghe.articolo5@pa.sm)

**Art. 6, comma 3**

Si precisa che al datore di lavoro non è data facoltà di rifiutare l'accoglimento della richiesta da parte del dipendente dell'esenzione dal servizio su base volontaria. Si ricorda, altresì, che la disposizione non si applica per i lavoratori impiegati presso le attività di cui all'Allegato 2 del decreto - legge e per quelli per i quali l'azienda ha optato per la soluzione del lavoro dal domicilio. L'esenzione dal servizio è comunque garantita per comprovate esigenze di natura familiare.

In ogni caso, qualora il dipendente assuma tale decisione, prima di accedere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni, dovrà aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2019 nonché di tutto quanto maturato alla data del 31 marzo 2020.

**Art 7, comma 1**

Si precisa che le disposizioni relative alle cause di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, forza maggiore, crisi di mercato e riqualificazione aziendale di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 11, comma 2, della Legge n. 73/2010, sono temporaneamente sospese e dall'entrata in vigore del Decreto - Legge (20 marzo 2020), per il suo periodo di efficacia, sarà applicata la nuova ed unica causa di accesso "4) riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione" Art. 7, comma 2

Si precisa che la Cassa Integrazione Guadagni è concessa ai soli lavoratori dipendenti. Si precisa altresì che

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è consentito anche in presenza nell'organico aziendale di CO.CO.PRO. autorizzati dagli uffici preposti, nella misura massima del 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale numero può essere elevato al 15% qualora la Commissione Lavoro abbia deliberato percentuali maggiori rispetto a quelle ordinarie (es. Tour Operator).

**Art. 7, comma 12**

Si precisa che alle domande di richieste di Cassa Integrazione Guadagni, già autorizzate o in attesa di valutazione da parte della Commissione Cassa Integrazione Guadagni, di cui all'articolo 16 della Legge n.73/2010, sarà applicato il regime di cui al Decreto-Legge, sia per l'utilizzo preliminare delle ferie che per le nuove aliquote le quali verranno applicate a far data dal 14 Marzo 2020.

**Allegato 3**

Si precisa che il testo di autocertificazione allegata al decreto -legge rappresenta un modello che il datore di lavoro può riprodurre nel formato che meglio ritiene. Si precisa, per quanto occorrer possa, che la frase riportata nel modello di autocertificazione: *"Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o sottoposti a quarantena."* vada intesa "per quanto a propria conoscenza, di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o sottoposti a quarantena."

Si precisa, altresì, che per "contatti stretti" con una persona si deve intendere:

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19 a distanza minore di 2 metri e di durata almeno di 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in ambiente chiuso (ad es. sala riunioni, aula, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Una persona che ha in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive del caso sospetto o confermato di COVID 19, compagni di viaggio.

Il Segretario di Stato

Fabio Righi

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529